

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTA ILLECITE PROVENIENTI DA DIPENDENTI
DEL COMUNE DI VALLE CANNOBINA (C.D. WHISTLEBLOWING)**

PREMESSA

Oggetto del presente allegato è la procedura per la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.T.) delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, da intendersi quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Per "Whistleblower" o "persona segnalante" si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La normativa di riferimento è costituita dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

SOGGETTI (ART. 3 D.LGS. N. 24/2023)

Sono legittimati a presentare la segnalazione:

- a) i dipendenti del Comune di Valle Cannobina;
- b) i dipendenti di enti pubblici economici, di enti di diritto privato sottoposti a controllo del Comune ex art. 2359 c.c., delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Valle Cannobina;
- d) i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Valle Cannobina;
- e) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Valle Cannobina;
- f) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso il Comune di Valle Cannobina;
- g) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Le segnalazioni devono essere indirizzate direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che cura la procedura adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE (ART. 2 D.LGS. N. 24/2023)

I soggetti legittimati possono segnalare comportamenti, atti od omissioni, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) Violazioni di disposizioni normative nazionali:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - b) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in

Comune di Valle Cannobina
PIAO 2025-2027
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato C

danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

2) Violazioni di disposizioni normative europee:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
 - d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- a) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- b) le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- c) i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida.

La segnalazione può essere effettuata:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

La segnalazione deve essere chiara e circostanziata e, pertanto, contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dell'esposto. Deve riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

L'istituto non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni contro superiori gerarchici o avverso l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici. Invero, le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Non sono ammissibili le segnalazioni qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

Non è, inoltre, ammessa la segnalazione al R.P.C.T. di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali del sistema Regione, comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al R.P.C.T. dell'Ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti

e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati di seguito.

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE TRAMITE IL "CANALE INTERNO"

La segnalazione deve essere fatta direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione (di cui all'articolo 1, comma 7, l. 6 novembre 2012, n. 190); ruolo ricoperto dal Segretario Comunale.

La segnalazione può essere:

- a) orale, prendendo appuntamento con il R.P.C.T.;
- b) scritta, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica *segretariocomunale@comune.vallecannobina.vb.it*, gestito direttamente ed esclusivamente dal Segretario Comunale senza passare dal Protocollo;
- c) scritta tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all'indirizzo del R.P.C.T. - specificando nella busta la dicitura "RISERVATA/PERSONALE" e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno;
- d) scritta attraverso piattaforma digitale, ove istituita.

Il dipendente, che intende effettuare la segnalazione con le modalità di cui alle precedenti lettere b) e c), utilizza l'apposito modulo, reso disponibile nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione".

Nel modulo devono essere indicati tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e che consentano di accertarne la fondatezza, incluse le generalità del soggetto che effettua la segnalazione.

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse, anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell'Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

Le segnalazioni pervenute saranno registrate in apposito registro riservato, mediante attribuzione di un codice univoco progressivo, e registrando la data e l'ora di ricezione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione viene rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede ad avviare una prima sommaria istruttoria interna:

Nello specifico, le attività di gestione della segnalazione si articolano nelle seguenti fasi:

1. Verifica preliminare di ammissibilità: tutte le segnalazioni pervenute saranno oggetto di una verifica preliminare effettuata dal R.P.C.T., entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, e avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla normativa vigente. In particolare, il R.P.C.T., sulla base della documentazione, classifica le segnalazioni in:

- a) segnalazione inammissibile per assenza di un contenuto minimo;
- b) segnalazione contenente fatti già oggetto di specifiche segnalazioni, già processate o già archiviate;

- c) segnalazione non sufficientemente circostanziata, ovvero segnalazione i cui contenuti non consentono di procedere alla successiva fase di verifica svolta dai competenti organismi;
- d) segnalazione circostanziata.

Il R.P.C.T. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere al *whistleblower* chiarimenti e integrazioni, se necessario. La durata di questa fase è stimata in n. 30 giorni lavorativi.

2. Fase istruttoria: fatti salvi i per i casi di cui alle lettere a) e b), per i quali si disporrà immediatamente l'archiviazione nei modi di cui al paragrafo seguente, in tutti gli altri casi, il R.P.C.T. dovrà compiere una prima deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, richiedendo chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione sia acquisendo atti, documenti e informazioni dagli altri uffici, sempre adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza. Il R.P.C.T. potrà svolgere audizioni e, più in generale, sentire anche soggetti terzi. La durata di questa fase è stimata in n. 60 giorni lavorativi.

3. Archiviazione o trasmissione alle competenti autorità e organismi disciplinari: per i casi di cui alle lettere a) e b), il R.P.C.T. procede con l'archiviazione delle stesse dandone motivata comunicazione al segnalante. Le segnalazioni di cui alle lettere c) e d), ove istruite, sono trasmesse alle competenti autorità giudiziarie e/o disciplinari qualora il R.P.C.T. rilevi gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o la possibile sussistenza di un illecito.

I soggetti interni sono tenuti ad informare il R.P.C.T. circa i provvedimenti adottati.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'Amministrazione avviene previo oscuramento dei dati identificativi del segnalante e con la sola indicazione del contenuto. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza.

L'attività di gestione delle segnalazioni dovrà, comunque, concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 6 d.lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le condizioni di cui al citato articolo 6 sono le seguenti:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

TUTELE DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso dello stesso segnalante fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In base all'articolo 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione è sottratta all'eccesso previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nonché dagli articoli 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'Ordinamento.

La tutela del segnalante non trova applicazione qualora la segnalazione contenga informazioni false e nel caso sia stata resa con dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi di reato di calunnia o diffamazione o di responsabilità civile *extra*-contrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c.

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (a titolo esemplificativo, nel caso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di controllo).

DIVIETO DI RITORSIONI (ART. 17 D.LGS. N. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Ogni forma di ritorsione o discriminazione deve essere contrastata e tempestivamente segnalata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.T., il quale valuta la fondatezza e i possibili interventi per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

L'adozione di misure ritorsive a seguito di *whistleblowing* può essere, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, d.lgs. n. 24/2023, comunicata all'ANAC, la quale informa immediatamente il Dipartimento della Funzione Pubblica e gli eventuali organismi di garanzia e di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

ALTRI SOGGETTI TUTELATI (ART. 3, COMMA 5, D.LGS. N. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (articoli 16-22 d.lgs. n. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori, ossia a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

PERDITE DI TUTELA (ART. 16 D.LGS. N. 24/2023)

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La tutela e protezione della persona segnalante, dunque, non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione *whistleblowing*, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

POTERE SANZIONATORIO (ART. 21 D.LGS. N. 24/2023)

ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 10.000 a euro 50.000 quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da euro 500 a euro 2.500, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

PREVISIONI FINALI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, l. n. 190/2012.

La procedura individuata nel presente atto potrà essere sottoposta a revisione periodica al fine di colmare eventuali lacune.

Comune di Valle Cannobina
PIAO 2025-2027
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato C

Modello per la segnalazione di condotte illecite

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
del Comune di Valle Cannobina

OGGETTO: SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023.

COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE ¹	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ²	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TEL/CELL.	
E- MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo e indirizzo)
AUTORE /I DEL FATTO ³	

¹ Allegare la copia di un documento di riconoscimento.

² Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

³ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

Comune di Valle Cannobina
PIAO 2025-2027
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato C

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI COINVOLTI	
MODALITA' CON CUI È VENUTI A CONOSCENZA DEL FATTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO IN GRADO DI RIFERIRE SULLO STESSO ⁴	
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti;

⁴ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

Comune di Valle Cannobina
PIAO 2025-2027
– Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza –
Allegato C

<p>RITENGO CHE LE AZIONI O OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO ⁵</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;<input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;<input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione;<input type="checkbox"/> violazioni di disposizioni normative europee;<input type="checkbox"/> altro (specificare):
<p>EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE</p>	

Dichiara di aver preso visione della allegata informativa sul trattamento dei dati.

(Luogo e data)

(Firma del dichiarante)

⁵ La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al proprio Responsabile (se non direttamente coinvolto) o al servizio competente per il personale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA

(Art. 13, Regolamento (UE) 2016/679)

Il Comune di Valle Cannobina, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento"), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di segnalare condotte illecite presso l'Amministrazione. Si precisa che, per poter godere delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023, gli illeciti devono essere conosciuti in virtù del rapporto di lavoro ovvero in occasione dello svolgimento del rapporto di servizio o fornitura o realizzazione di opera in favore dell'Ente (c.d. "whistleblowing").

1) Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Valle Cannobina, con sede in Via Provinciale Luneco, 9 28827 Valle Cannobina (VB), nella persona del Sindaco *pro-tempore* Luigi Milani.

2) Responsabile della Protezione dei Dati

L'Ente ha nominato il "Responsabile della Protezione dei Dati", che può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica danilo@erregiservice.com o al seguente indirizzo: Comune di Valle Cannobina, Via Provinciale Luneco, 9 28827 Valle Cannobina (VB), Responsabile della Protezione dei Dati.

3) Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento in questione comporta il conferimento, tramite compilazione di un *form* di: dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, dati sulla qualifica professionale ricoperta e dati e informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata.

Solo ove strettamente necessario ai fini dell'attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) può, riportando adeguata motivazione, effettuare l'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante. In tal caso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e tutti i soggetti afferenti all'Ente che eventualmente ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

I dati forniti vengono trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 allo scopo di accertare eventuali illeciti. La base giuridica di tale trattamento è quindi rappresentata dall'articolo 6, comma. 1, lettera c), del Regolamento ("adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'articolo 5 del Regolamento.

4) Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di Valle Cannobina, nonché, eventualmente, dai componenti del gruppo di lavoro di cui lo stesso intenda avvalersi e degli ulteriori soggetti afferenti all'ente che dovranno essere coinvolti sulla base di quanto previsto dal Regolamento del Comune di Valle Cannobina in materia di *whistleblowing*, nel loro ruolo di autorizzati al trattamento. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

5) Tempi di conservazione

I dati personali verranno conservati per cinque anni a decorrere dalla raccolta e comunque per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

6) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

Oltre ai dipendenti e ai collaboratori dell'Ente specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto dell'Ente nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria qualora l'Ente intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

7) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

8) Diritti degli interessati e modalità di esercizio

In qualità di interessato, ha diritto di ottenere dall'Ente, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) dell'Ente all'indirizzo di posta elettronica personale disponibile alla pagina principale della sezione Amministrazione Trasparente ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Comune di Valle Cannobina, Via Provinciale Lunecco, 9 28827 Valle Cannobina (VB), Responsabile della Protezione dei Dati. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).